



CITTA' DI BARI

MUNICIPIO II

SESSIONE ORDINARIA

SEDUTA DI 1^ CONVOCAZIONE

DELIBERAZIONE N. 2024/00016 DEL 05/03/2024

OGGETTO : MODIFICA AL REGOLAMENTO T.A.R.I. RICHIESTA PARERE EX. ART. 55

L'anno duemilaventiquattro il giorno 5 del mese di marzo, alle ore 15:30 ,con continuazione nei locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti:

IL PRESIDENTE

SMALDONE AVV. GIOVANNI LUCIO

I CONSIGLIERI

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ABBATESCIANNI Alessandra	SI
2	AMBRUOSI Virginia	SI
3	BATTISTA Loredana	SI
4	BONDANESE Giuseppe	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
12	PATRUNO Sig. Carlo	NO
13	PUTIGNANO Sig. Giovanni	NO
14	RELLA Sig. Giuseppe	SI
15	RUGGIERO Sig. Pierpaolo	SI

5	COLAPIETRO Sig. Matteo	NO	16	SALEMMI Sig.ra Giovanna	SI
6	DAMIANI Sig. Nicola	SI	17	SANTERAMO Vito	NO
7	DI PANTALEO Sig. Davide	NO	18	SCANNICCHIO Saverio	NO
8	FIORENTINI Emanuela	SI	19	SCHIRONE Sig. Luigi	SI
9	LISCO Sig. Giacinto	SI	20	TRAVERSA Sig. Giuseppe	SI
10	LOSITO Sig. Riccardo	SI			
11	MONCADA Vincenzo	SI			

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Umberto Ravallese .

Totale presenti: n. 14 su n. 20 consiglieri assegnati

Assenti : Matteo Colapietro Davide Di Pantaleo Carlo Patruno Giovanni Putignano Vito Santeramo Saverio Scannicchio

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO T.A.R.I. RICHIESTA PARERE EX. ART. 55

Il Presidente del Municipio 2, Avv. Giovanni Lucio Smaldone, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Direzione del Municipio 2, riferisce:

PREMESSO che con nota prot. n. 52160 del 09/02/2024, la *Ripartizione Tributi* ha trasmesso al Municipio proposta di deliberazione avente ad oggetto la *modifica del Regolamento Tari*, ai fini dell'espressione del parere obbligatorio ex. art. 55 del vigente Regolamento sul Decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi;

CONSIDERATO che la proposta è stata sottoposta, per competenza, all'esame della competente Commissione ordinaria del Municipio, "Lavori pubblici" la quale, come da verbale del 23.02.2024 agli atti, ha espresso parere favorevole alla modifica del Regolamento;

Pertanto, la stessa viene sottoposta all'esame del Consiglio Municipale per le determinazioni che lo stesso vorrà adottare in merito.

Aperto il dibattito, come da resocontazione registrata a parte, intervengono alcuni Consiglieri ed entrano i Consiglieri Scannicchio e Di Pantaleo (16/20). Durante il dibattito il Consigliere Losito presenta due emendamenti.

Il Consigliere Losito dà lettura del primo emendamento:

« Inserire al comma 3 dell'articolo 27 dopo la frase "Si riferiscono" la seguente frase: Le istanze di agevolazione accolte, sono valide anche per gli anni successivi fino al venir meno delle condizioni di applicazione delle agevolazioni »

Il Presidente pone in votazione il primo emendamento:

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

Dopodiché il Consigliere Losito dà lettura del secondo emendamento presentato:

« Inserire al comma 1 dell'articolo 34 dopo la frase "Tributo provinciale" la frase: predisponendo l'eventuale pagamento TARI con la riduzione o esenzione ove spettante ».

Il Presidente pone in votazione il secondo emendamento:

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'intera proposta di deliberazione così come emendata.

IL CONSIGLIO MUNICIPALE

UDITA e fatta propria la relazione del Presidente;
VISTA la nota prot. n. 52160 del 09/02/2024, trasmessa dalla Ripartizione *Tributi*;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo istitutivo dei Municipi;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione "Lavori pubblici" come da verbale agli atti del 23.02.2024;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, sulla proposta di deliberazione di che trattasi, è stato omesso il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Municipio, trattandosi di atti istruttori non provvedimentali;
RITENUTO di omettere il parere di regolarità contabile, in quanto l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Con:

n. 12 VOTI FAVOREVOLI

n. 5 VOTI ASTENUTI (Ambruosi, Lisco, Ruggiero, Bondanese, Scannicchio)

Espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

- 1. ESPRIMERE parere favorevole** riguardo la proposta avente ad oggetto la modifica al Regolamento T.A.R.I.;
- 2. TRASMETTERE** comunicazione relativa all'adozione del presente provvedimento alla *Ripartizione Tributi* per i consequenziali adempimenti e/o atti di competenza.

OGGETTO: **MODIFICA AL REGOLAMENTO T.A.R.I. RICHIESTA PARERE EX. ART. 55**

SCHEDA VOTANTI
EMENDAMENTO N.1

SMALDONE	X
----------	---

ABBATESCIANNI	X
AMBRUOSI	X
BATTISTA	X
BONDANESE	X
COLAPIETRO	=
DAMIANI	X
DI PANTALEO	X
FIorentINI	X
LISCO	X
LOSITO	X
MONCADA	X
PATRUNO	=
PUTIGNANO	=
RELLA	X
RUGGIERO	X
SALEMMI	X
SANTERAMO	=

SCANNICCHIO	X
SCHIRONE	X
TRAVERSA	X

AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE SONO PRESENTI IL PRESIDENTE E N. 16 CONSIGLIERI

OGGETTO: **MODIFICA AL REGOLAMENTO T.A.R.I. RICHIESTA PARERE EX. ART. 55**

**ESITO VOTAZIONE
EMENDAMENTO N.1**

IL CONSIGLIO MUNICIPALE

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

APPROVA

OGGETTO: **MODIFICA AL REGOLAMENTO T.A.R.I. RICHIESTA PARERE EX. ART. 55**

SCHEDA VOTANTI
EMENDAMENTO N.2

SMALDONE	X
----------	---

ABBATESCIANNI	X
AMBRUOSI	X
BATTISTA	X
BONDANESE	X
COLAPIETRO	=
DAMIANI	X
DI PANTALEO	X
FIorentINI	X
LISCO	X
LOSITO	X
MONCADA	X
PATRUNO	=
PUTIGNANO	=
RELLA	X
RUGGIERO	X
SALEMMI	X
SANTERAMO	=

SCANNICCHIO	X
SCHIRONE	X
TRAVERSA	X

AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE SONO PRESENTI IL PRESIDENTE E N. 16 CONSIGLIERI

OGGETTO: **MODIFICA AL REGOLAMENTO T.A.R.I. RICHIESTA PARERE EX. ART. 55**

**ESITO VOTAZIONE
EMENDAMENTO N.2**

IL CONSIGLIO MUNICIPALE

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

APPROVA

OGGETTO: **MODIFICA AL REGOLAMENTO T.A.R.I. RICHIESTA PARERE EX. ART. 55**

SCHEDA VOTANTI

SMALDONE	X
----------	---

ABBATESCIANNI	X
AMBRUOSI	X
BATTISTA	X
BONDANESE	X
COLAPIETRO	=
DAMIANI	X
DI PANTALEO	X
FIorentINI	X
LISCO	X
LOSITO	X
MONCADA	X
PATRUNO	=
PUTIGNANO	=
RELLA	X
RUGGIERO	X
SALEMMI	X
SANTERAMO	=

SCANNICCHIO	X
SCHIRONE	X
TRAVERSA	X

AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE SONO PRESENTI IL PRESIDENTE E N. 16 CONSIGLIERI

OGGETTO: **MODIFICA AL REGOLAMENTO T.A.R.I. RICHIESTA PARERE EX. ART. 55**

ESITO VOTAZIONE

IL CONSIGLIO MUNICIPALE

Con:

n. 12 VOTI FAVOREVOLI

n. 5 VOTI ASTENUTI (Ambruosi, Lisco, Ruggiero, Bondanese, Scannicchio)

Espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

PARERE FAVOREVOLE

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

()

2) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

()



COMUNE DI BARI

Bari, protocollo informatico.

**Ripartizione Tributi
POS ICI-IMU-TASI**

Ai Sigg.ri Presidenti dei Municipi 1- 2 - 3 - 4 - 5

Ai Sigg.ri Direttori dei Municipi 1 – 2 - 3 – 4 -5

E p.c.

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Assessore alle Risorse Finanziarie

Al Sig. Segretario Generale

- loro sedi -

**Oggetto: Proposta di deliberazione 2024/150/00002 del 09.02.2024, avente ad oggetto
“MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI”.**

Si informano le SS.LL. che la scrivente direzione ha predisposto l'atto istruttorio non provvedimentale specificato in oggetto, sottoscritto digitalmente, che si trasmette unitamente alla presente con invito ad esprimere il parere di competenza di ciascun Municipio, ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, entro e non oltre 10 gg. dalla ricezione della presente, attesa l'urgenza dettata dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 attualmente fissato al 15.03.2024.

Si resta, pertanto, in attesa di ricevere entro il predetto termine le deliberazioni dei Consigli (ovvero il dispositivo e il numero della deliberazione) affinché possano essere allegate alla proposta di deliberazione consiliare di cui trattasi e possa avviarsi il relativo iter per l'approvazione in Consiglio Comunale.

Restando a disposizione per ogni ulteriore necessario chiarimento, si ringrazia sin d'ora per la proficua collaborazione.

Cordialità.

Il Direttore
Dott.ssa Rosalba Cirillo

Allegati come *infra* indicati.



COMUNE DI BARI

Proposta di Deliberazione

2024/150/00002

Ripartizione Tributi

Data Redazione Proposta: 09/02/2024
Assessore: Alessandro D'Adamo
Altri Settori:

Estensore: Alessandra Marazia
Responsabile Proponente: Rosalba Cirillo

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI_

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigenti	Data Firma Digitale
Assessori	Data Firma Digitale



c_a662.Comune di Bari - Prot. 09/02/2024.0052160.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo



oggetto: Modifiche al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione 05/09/2014 n.40 e ss.mm.ii.

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Finanziarie Dott. Alessandro D'Adamo e sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- con la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono state attribuite ad ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, *"per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure"* (Legge 205/2017);

- nell'ambito delle proprie attribuzioni, con la delibera 15/2022/R/rif del 18.01.2022 l'ARERA, fra l'altro, ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, volti a garantire un livello di qualità del servizio standardizzato sull'intero territorio nazionale;



, le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

RICHIAMATO il vigente regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 05/09/2014 e ss.mm.ii., tra cui, ultima, la deliberazione consiliare n. 12 del 06/02/2023 esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che appare allo stato opportuno procedere alla modifica di alcune disposizioni contenute nel citato Regolamento, anche al fine di adeguarle alla delibera n. 15/2022/R/rif dell'Arera, con particolare riferimento agli obblighi prescritti per la fase di gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;

TENUTO CONTO, altresì, che si ritiene necessario apportare ulteriori modifiche al vigente Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti, resesi necessarie a seguito delle criticità emerse durante le precedenti attività di riscossione, al fine di migliorarne i tempi, snellire le procedure connesse con la gestione, istruttoria e definizione delle istanze di riduzione/esenzione per le utenze domestiche, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e quindi garantire certezza degli obblighi in capo ai contribuenti;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sinteticamente innanzi esplicitate, proporre una variazione delle disposizioni contenute all'art. 27 del vigente Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti, nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 27 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art. 27:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<i>Art. 27. Agevolazioni</i> <i>1. Esenzioni:</i> <i>Sono esenti dalla Tari:</i> <i>1. I locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune.</i> <i>2. Il nucleo familiare la cui certificazione ISEE</i>	<i>Art. 27. Agevolazioni</i> <i>1. Esenzioni:</i> <i>Sono esenti dalla Tari:</i> <i>1. I locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune.</i> <i>2. Il nucleo familiare la cui certificazione ISEE</i>

attesti un valore non superiore ad € 5.000,00.

3. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne

con coniuge fiscalmente a carico, la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 10.000,00.

4. Il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a sei la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 25.000,00.

5. Gli immobili occupati dal Comune di Bari.

2. Riduzioni

La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del:

1. 20% per il nucleo familiare la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 8.000,00.

2. la tariffa unitaria relativa alla specifica categoria di utenza è altresì ridotta nella parte variabile:

a) ad 1/9 per le aree scoperte gestite dall'AMTAB S.p.A. e adibite a "Park & Ride", in considerazione della funzione sociale di tali aree, attestata anche dal ridotto corrispettivo applicato, destinate a parcheggi periferici aventi lo scopo di decongestionare il traffico cittadino;

b) del 30 % per le aree scoperte destinate alla commercializzazione di autoveicoli ovvero ad altra attività avente analoga produttività di rifiuti, con superficie almeno pari a 1.000 (mille) metri quadrati.

2. bis: La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile:

a) nella misura del 50 % per gli impianti sportivi di proprietà comunale, con esclusione dello Stadio San Nicola, dati in concessione a soggetti privati; la predetta riduzione tariffaria non si applica alle superfici degli uffici;

b) per lo Stadio San Nicola dato in concessione a soggetti privati, limitatamente alla superficie degli spalti, nella misura di seguito graduata:

attesti un valore non superiore ad € 5.000,00.

3. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne

con coniuge fiscalmente a carico, la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 10.000,00.

4. Il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a sei la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 25.000,00.

5. Gli immobili occupati dal Comune di Bari.

2. Riduzioni

La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del:

1. 20% per il nucleo familiare la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 8.000,00.

2. la tariffa unitaria relativa alla specifica categoria di utenza è altresì ridotta nella parte variabile:

a) ad 1/9 per le aree scoperte gestite dall'AMTAB S.p.A. e adibite a "Park & Ride", in considerazione della funzione sociale di tali aree, attestata anche dal ridotto corrispettivo applicato, destinate a parcheggi periferici aventi lo scopo di decongestionare il traffico cittadino;

b) del 30 % per le aree scoperte destinate alla commercializzazione di autoveicoli ovvero ad altra attività avente analoga produttività di rifiuti, con superficie almeno pari a 1.000 (mille) metri quadrati.

2. bis: La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile:

a) nella misura del 50 % per gli impianti sportivi di proprietà comunale, con esclusione dello Stadio San Nicola, dati in concessione a soggetti privati; la predetta riduzione tariffaria non si applica alle superfici degli uffici;

b) per lo Stadio San Nicola dato in concessione a soggetti privati, limitatamente alla superficie degli spalti, nella misura di seguito graduata:

- del 30% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie B;

- del 50% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie C ovvero di una serie inferiore.

Le riduzioni sopra indicate non si applicano per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie A.

In deroga a quanto previsto al successivo art. 28 del presente Regolamento, le riduzioni di cui al presente punto 2 bis sono da intendersi cumulabili con quelle eventualmente riconoscibili ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.

3. Sino all'anno d'imposta 2022, le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai

commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali, in possesso di valida certificazione ISEE dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. A partire dall'anno d'imposta 2023, le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali in possesso di certificazione ISEE in corso di validità dell'istante, provvederanno ad inoltrarle

unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono.

4. Sino all'anno d'imposta 2022, tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di

Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. A partire dall'anno d'imposta 2023, tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono. All'istanza di agevolazione deve essere allegata la documentazione prevista, per ciascuna

- del 30% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie B;

- del 50% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie C ovvero di una serie inferiore.

Le riduzioni sopra indicate non si applicano per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie A.

In deroga a quanto previsto al successivo art. 28 del presente Regolamento, le riduzioni di cui al presente punto 2 bis sono da intendersi cumulabili con quelle eventualmente riconoscibili ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.

3. Tutte le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente, a pena di decadenza, per il tramite dei CAF convenzionati con il Comune di Bari, entro il 31 dicembre del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono.

4. I soggetti beneficiari di agevolazioni sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

6. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.

<p><i>fattispecie, negli articoli precedenti 4.bis Le istanze presentate per il tramite dei CAF convenzionati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e risultate idonee per le agevolazioni TARI spettanti per l'anno d'imposta 2022, saranno considerate valide anche per l'anno d'imposta 2023, senza necessità di presentazione di nuova istanza.</i></p> <p><i>5. I soggetti beneficiari di agevolazioni sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo.</i></p> <p><i>6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</i></p> <p><i>7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.</i></p>	
--	--

RITENUTO, altresì, necessario modificare le disposizioni contenute all'art. 30 del vigente Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti, nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 30 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art. 30:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><i>Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione</i></p> <p><i>1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo.</i></p> <p><i>2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui</i></p>	<p><i>Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione</i></p> <p><i>1. La dichiarazione deve essere presentata entro il primo giorno del quarto mese successivo alla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali o delle aree.</i></p> <p><i>2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui</i></p>

al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere obbligatoriamente i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre: a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti; b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza; c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza; d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree; e) la superficie dei locali e delle aree; f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere obbligatoriamente i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre: a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale); b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree; d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti

al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere obbligatoriamente i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre: a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti; b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza; c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza; d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree; e) la superficie dei locali e delle aree; f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere obbligatoriamente i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre: a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale); b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree; d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti

<p><i>speciali, corredata di relativa planimetria con layout in scala sottoscritta da tecnico abilitato; g) l'indirizzo P.E.C.</i></p> <p><i>5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., a mezzo Posta Elettronica Certificata, o a mezzo servizio web, presente sul portale comunale. In caso di spedizione fa fede la data di invio.</i></p> <p><i>6. E' fatto obbligo alle imprese di presentare la dichiarazione, sottoscritta digitalmente, per via telematica.</i></p> <p><i>7. Il Comune può inviare modelli di dichiarazione precompilati in tutto o in parte al fine di facilitare e ricordare gli obblighi dichiarativi.</i></p>	<p><i>speciali, corredata di relativa planimetria con layout in scala sottoscritta da tecnico abilitato; g) l'indirizzo P.E.C.</i></p> <p><i>5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., a mezzo Posta Elettronica Certificata, o a mezzo servizio web, presente sul portale comunale. In caso di spedizione fa fede la data di invio.</i></p> <p><i>6. E' fatto obbligo alle imprese di presentare la dichiarazione, sottoscritta digitalmente, per via telematica.</i></p> <p><i>7. Il Comune può inviare modelli di dichiarazione precompilati in tutto o in parte al fine di facilitare e ricordare gli obblighi dichiarativi.</i></p>
--	--

RAVVISATA inoltre la necessità di apportare modifiche alle disposizioni contenute nell'art. 34 del vigente Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti, nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 34 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art. 34:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><i>Art. 34. Riscossione</i></p> <p><i>1. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in massimo quattro rate bimestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata. La scadenza della prima rata, ovvero della rata unica, viene stabilita annualmente con determinazione del Direttore della Ripartizione Tributi, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione. In esecuzione della deliberazione consiliare n. 113 del 01/12/2017,</i></p>	<p><i>Art. 34. Riscossione</i></p> <p><i>1. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in massimo quattro rate bimestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata. La scadenza della prima rata, ovvero della rata unica, è ordinariamente fissata al 30 giugno, salvo diversa data eventualmente stabilita con determinazione del Direttore della Ripartizione Tributi. In esecuzione della deliberazione consiliare n. 113 del 01/12/2017, è prevista la</i></p>

<p><i>è prevista la possibilità di anticipare, anche prima dell'approvazione del relativo Bilancio di Previsione, la predisposizione dell'emissione degli inviti al pagamento per l'anno di competenza sulla base delle tariffe TARI deliberate per l'anno precedente, con previsione della prima scadenza non prima del 15 marzo dell'anno di competenza, il tutto con successivo conguaglio dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe TARI dell'anno di riferimento.</i></p> <p><i>2. La Tari per l'anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.</i></p> <p><i>3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito contenente la liquidazione della tassa non versata. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà, mediante notifica di avviso di accertamento esecutivo entro il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33 comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà, in difetto di pagamento, con le azioni cautelari ed esecutive, quali il fermo amministrativo, l'ipoteca, il pignoramento, con aggravio degli ulteriori oneri di riscossione coattiva e delle spese di procedura.</i></p>	<p><i>possibilità di anticipare, anche prima dell'approvazione del relativo Bilancio di Previsione, la predisposizione dell'emissione degli inviti al pagamento per l'anno di competenza sulla base delle tariffe TARI deliberate per l'anno precedente, con previsione della prima scadenza non prima del 15 marzo dell'anno di competenza, il tutto con successivo conguaglio dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe TARI dell'anno di riferimento.</i></p> <p><i>2. La Tari per l'anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.</i></p> <p><i>3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito contenente la liquidazione della tassa non versata. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine sarà notificato avviso di accertamento esecutivo, entro il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, con applicazione della sanzione di cui all'art. 33 comma 1, oltre agli interessi di mora. Il sollecito può essere notificato unitariamente all'avviso di accertamento. In difetto di pagamento si procederà con le azioni cautelari ed esecutive, quali il fermo amministrativo, l'ipoteca, il pignoramento, con aggravio degli ulteriori oneri di riscossione coattiva e delle spese di procedura.</i></p>
---	---

VISTI:

- l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;



PRESO ATTO:

1. che il contenuto del presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione e programmazione economico-finanziaria dell'Ente;
2. di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale;

DATO ATTO che:

- il D.L. 228/2021 convertito con modificazioni in Legge 15/2022, e ss.mm.ii. all'art.3, comma 5-quinquies prevede a partire dal 2022 che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti Tari entro il 30 aprile di ciascun anno, ciò in deroga alla disciplina generale prevista dall'art.1, comma 683, legge n.147/2013 e dall'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, e che in caso di proroga successiva al 30 aprile del Bilancio di previsione, il termine per l'approvazione di tali atti coincide con quello definitivamente stabilito per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

- ai sensi dell'art.13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere e i regolamenti Tari acquistano efficacia dalla data di loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

CONSIDERATO che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni, il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2024;

DATO ATTO che con nota prot. _____ a firma del Direttore della Ripartizione Tributi, allegata alla presente, è stato richiesto ai Municipi, in funzione consultiva, l'espressione del competente parere ai sensi dell'art. 55, lettera a) del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, nel termine perentorio di 10 giorni previsto dal medesimo articolo 55, attesa l'urgenza dettata dalla necessità di approvare le citate modifiche entro il termine prorogato per l'approvazione del bilancio di previsione, onde consentire l'applicazione per l'annualità 2024;

;

VISTI i seguenti pareri resi dai Municipi pervenuti entro la data di adozione del presente atto:

- _____



VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile della Ripartizione Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile per i riflessi diretti sulla situazione e programmazione economico-finanziaria dell'Ente;

VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTO il parere della C.C.P. competente;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti e il rispetto dei perentori termini di legge;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale

CON VOTAZIONE espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI APPROVARE le modifiche alle disposizioni di cui all'art. 27 del vigente Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti, nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 27 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art. 27:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><i>Art. 27. Agevolazioni</i></p> <p><i>1. Esenzioni:</i></p> <p><i>Sono esenti dalla Tari:</i></p> <p><i>1. I locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune.</i></p> <p><i>2. Il nucleo familiare la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 5.000,00.</i></p> <p><i>3. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne con coniuge fiscalmente a carico, la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 10.000,00.</i></p> <p><i>4. Il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a sei la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 25.000,00.</i></p> <p><i>5. Gli immobili occupati dal Comune di Bari.</i></p> <p><i>2. Riduzioni</i></p> <p><i>La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del:</i></p> <p><i>1. 20% per il nucleo familiare la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 8.000,00.</i></p> <p><i>2. la tariffa unitaria relativa alla specifica categoria di utenza è altresì ridotta nella parte variabile:</i></p> <p><i>a) ad 1/9 per le aree scoperte gestite dall'AMTAB S.p.A. e adibite a "Park & Ride", in considerazione della funzione sociale di tali aree, attestata anche dal ridotto corrispettivo applicato, destinate a parcheggi periferici aventi lo scopo di decongestionare il traffico cittadino;</i></p> <p><i>b) del 30 % per le aree scoperte destinate alla commercializzazione di autoveicoli ovvero ad altra attività avente analogo produttività di</i></p>	<p><i>Art. 27. Agevolazioni</i></p> <p><i>1. Esenzioni:</i></p> <p><i>Sono esenti dalla Tari:</i></p> <p><i>1. I locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune.</i></p> <p><i>2. Il nucleo familiare la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 5.000,00.</i></p> <p><i>3. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne con coniuge fiscalmente a carico, la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 10.000,00.</i></p> <p><i>4. Il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a sei la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 25.000,00.</i></p> <p><i>5. Gli immobili occupati dal Comune di Bari.</i></p> <p><i>2. Riduzioni</i></p> <p><i>La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del:</i></p> <p><i>1. 20% per il nucleo familiare la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 8.000,00.</i></p> <p><i>2. la tariffa unitaria relativa alla specifica categoria di utenza è altresì ridotta nella parte variabile:</i></p> <p><i>a) ad 1/9 per le aree scoperte gestite dall'AMTAB S.p.A. e adibite a "Park & Ride", in considerazione della funzione sociale di tali aree, attestata anche dal ridotto corrispettivo applicato, destinate a parcheggi periferici aventi lo scopo di decongestionare il traffico cittadino;</i></p> <p><i>b) del 30 % per le aree scoperte destinate alla commercializzazione di autoveicoli ovvero ad altra attività avente analogo produttività di</i></p>

rifiuti, con superficie almeno pari a 1.000 (mille) metri quadrati.

2. bis: La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile:

a) nella misura del 50 % per gli impianti sportivi di proprietà comunale, con esclusione dello Stadio San Nicola, dati in concessione a soggetti privati; la predetta riduzione tariffaria non si applica alle superfici degli uffici;

b) per lo Stadio San Nicola dato in concessione a soggetti privati, limitatamente alla superficie degli spalti, nella misura di seguito graduata:

- del 30% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie B;

- del 50% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie C ovvero di una serie inferiore.

Le riduzioni sopra indicate non si applicano per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie A.

In deroga a quanto previsto al successivo art. 28 del presente Regolamento, le riduzioni di cui al presente punto 2 bis sono da intendersi cumulabili con quelle eventualmente riconoscibili ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.

3. Sino all'anno d'imposta 2022, le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali, in possesso di valida certificazione ISEE dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. A partire dall'anno d'imposta 2023, le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali in possesso di certificazione ISEE in corso di validità dell'istante, provvederanno ad inoltrarle

rifiuti, con superficie almeno pari a 1.000 (mille) metri quadrati.

2. bis: La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile:

a) nella misura del 50 % per gli impianti sportivi di proprietà comunale, con esclusione dello Stadio San Nicola, dati in concessione a soggetti privati; la predetta riduzione tariffaria non si applica alle superfici degli uffici;

b) per lo Stadio San Nicola dato in concessione a soggetti privati, limitatamente alla superficie degli spalti, nella misura di seguito graduata:

- del 30% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie B;

- del 50% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie C ovvero di una serie inferiore.

Le riduzioni sopra indicate non si applicano per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie A.

In deroga a quanto previsto al successivo art. 28 del presente Regolamento, le riduzioni di cui al presente punto 2 bis sono da intendersi cumulabili con quelle eventualmente riconoscibili ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.

3. Tutte le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune di Bari, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono.

4. I soggetti beneficiari di agevolazioni sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.



<p><i>unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono.</i></p> <p><i>4. Sino all'anno d'imposta 2022, tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. A partire dall'anno d'imposta 2023, tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono. All'istanza di agevolazione deve essere allegata la documentazione prevista, per ciascuna fattispecie, negli articoli precedenti 4.bis Le istanze presentate per il tramite dei CAF convenzionati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e risultate idonee per le agevolazioni TARI spettanti per l'anno d'imposta 2022, saranno considerate valide anche per l'anno d'imposta 2023, senza necessità di presentazione di nuova istanza.</i></p> <p><i>5. I soggetti beneficiari di agevolazioni sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo.</i></p> <p><i>6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</i></p> <p><i>7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.</i></p>	<p><i>6. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.</i></p>
---	---

3. DI APPROVARE le modifiche alle disposizioni di cui all'art. 30 del vigente Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 30 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art. 30:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
----------------------	-------------------------

Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere obbligatoriamente i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre: a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti; b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza; c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza; d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree; e) la superficie dei locali e delle aree; f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere obbligatoriamente i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre: a) i dati identificativi del

Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il primo giorno del quarto mese successivo alla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali o delle aree.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere obbligatoriamente i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre: a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti; b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza; c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza; d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree; e) la superficie dei locali e delle aree; f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere obbligatoriamente i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre: a) i dati identificativi del

<p><i>soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale); b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree; d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali, corredata di relativa planimetria con layout in scala sottoscritta da tecnico abilitato; g) l'indirizzo P.E.C.</i></p> <p><i>5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., a mezzo Posta Elettronica Certificata, o a mezzo servizio web, presente sul portale comunale. In caso di spedizione fa fede la data di invio.</i></p> <p><i>6. E' fatto obbligo alle imprese di presentare la dichiarazione, sottoscritta digitalmente, per via telematica.</i></p> <p><i>7. Il Comune può inviare modelli di dichiarazione precompilati in tutto o in parte al fine di facilitare e ricordare gli obblighi dichiarativi.</i></p>	<p><i>soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale); b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree; d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali, corredata di relativa planimetria con layout in scala sottoscritta da tecnico abilitato; g) l'indirizzo P.E.C.</i></p> <p><i>5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., a mezzo Posta Elettronica Certificata, o a mezzo servizio web, presente sul portale comunale. In caso di spedizione fa fede la data di invio.</i></p> <p><i>6. E' fatto obbligo alle imprese di presentare la dichiarazione, sottoscritta digitalmente, per via telematica.</i></p> <p><i>7. Il Comune può inviare modelli di dichiarazione precompilati in tutto o in parte al fine di facilitare e ricordare gli obblighi dichiarativi.</i></p>
--	--

4. DI APPROVARE le modifiche alle disposizioni di cui all'art. 34 del vigente Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti, nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 34 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art. 34:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
----------------------	-------------------------

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per taxa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in massimo quattro rate bimestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata. La scadenza della prima rata, ovvero della rata unica, viene stabilita annualmente con determinazione del Direttore della Ripartizione Tributi, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione. In esecuzione della deliberazione consiliare n. 113 del 01/12/2017, è prevista la possibilità di anticipare, anche prima dell'approvazione del relativo Bilancio di Previsione, la predisposizione dell'emissione degli inviti al pagamento per l'anno di competenza sulla base delle tariffe TARI deliberate per l'anno precedente, con previsione della prima scadenza non prima del 15 marzo dell'anno di competenza, il tutto con successivo conguaglio dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe TARI dell'anno di riferimento.

2. La Tari per l'anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito contenente la liquidazione della taxa non versata. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà, mediante notifica di avviso di accertamento esecutivo entro il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33 comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà, in difetto di pagamento,

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per taxa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in massimo quattro rate bimestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata. La scadenza della prima rata, ovvero della rata unica, è **ordinariamente fissata al 30 giugno, salvo diversa data eventualmente stabilita** con determinazione del Direttore della Ripartizione Tributi. In esecuzione della deliberazione consiliare n. 113 del 01/12/2017, è prevista la possibilità di anticipare, anche prima dell'approvazione del relativo Bilancio di Previsione, la predisposizione dell'emissione degli inviti al pagamento per l'anno di competenza sulla base delle tariffe TARI deliberate per l'anno precedente, con previsione della prima scadenza non prima del 15 marzo dell'anno di competenza, il tutto con successivo conguaglio dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe TARI dell'anno di riferimento.

2. La Tari per l'anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito contenente la liquidazione della taxa non versata. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. **Decorso inutilmente tale termine sarà notificato avviso di accertamento esecutivo, entro il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, con applicazione della sanzione di cui all'art. 33 comma 1, oltre agli interessi di mora. Il sollecito può essere notificato unitariamente all'avviso di accertamento. In difetto di pagamento si**



<i>con le azioni cautelari ed esecutive, quali il fermo amministrativo, l'ipoteca, il pignoramento, con aggravio degli ulteriori oneri di riscossione coattiva e delle spese di procedura.</i>	<i>procederà con le azioni cautelari ed esecutive, quali il fermo amministrativo, l'ipoteca, il pignoramento, con aggravio degli ulteriori oneri di riscossione coattiva e delle spese di procedura.</i>
--	---

5. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato del succitato Regolamento con le modifiche di cui al punto precedente sarà pubblicato a cura della Ripartizione Tributi sul portale del Comune di Bari, nell'apposita sezione presente in Amministrazione Trasparente;

6. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, in virtù dell'art. 13, del D. L. n. 201 del 2011, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale.

7. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche al citato Regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2024, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000.



c_a662.Comune di Bari - Prot. 09/02/2024.0052160.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo



c_a662.Comune di Bari - Prot. 09/02/2024.0052160.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo

Punto n.2 all'Ordine del Giorno: "Modifica al regolamento T.A.R.I. richiesta parere ex. articolo 55;"

Presidente

La 2^a delibera all'Ordine del Giorno, è un parere ex. articolo 55 che riguarda la modifica al regolamento TARI. La richiesta è pervenuta della ripartizione tributi con nota del 9 febbraio 2024, la proposta è stata sottoposta per competenza all'esame della competente Commissione ordinaria lavori pubblici, la quale come da verbale del 23 febbraio ha espresso parere favorevole. Dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi? Consigliere Losito, prego.

Consigliere Losito

Grazie Presidente. La Commissione ha verificato la bontà del nuovo regolamento della TARI, che diviene un po' dagli aggiornamenti ormai previsti da norme e quant'altro. Per cui la Commissione ha espresso un parere favorevole nell'insieme. Io, non in qualità di Presidente della Commissione, ma in qualità di Consigliere, discutendo anche con altre persone, con qualche tecnico per quanto riguarda i CAF che verificano un po' la situazione della TARI, perché la TARI anche nel regolamento - è nuovamente scritto - per chi ha delle esenzioni o delle agevolazioni, devono entro una certa data comunicare - con i CAF naturalmente convenzionati con il Comune - questa situazione reddituale o eventualmente anche anagrafica dei componenti del nucleo familiare. Tenete conto che generalmente, gli avvisi di pagamento arrivano verso ottobre, per cui mentre prima il regolamento diceva che entro il 30 giugno dell'anno successivo all'invio dell'avviso di pagamento, si potevano richiedere eventualmente le agevolazioni o riduzioni, ora il nuovo regolamento prevede che entro il 31 dello stesso anno di imposta questo debba avvenire. Ora qual è la difficoltà? È un po' più operativa, diciamo che per gli addetti ai lavori forse è più facile comprendere quello che sto chiedendo eventualmente di inserire come emendamento - o se si vuole raccomandazione - di prevedere a 2 articoli una specie di integrazione, per meglio anche esplicitare l'attività anche del pagamento e perché no, di aiutare

anche il cittadino affinché il tutto non avvenga in maniera caotica. Cosa intendo dire, che questo fatto di richiedere l'agevolazione, che molte volte è reddituale e in alcune situazioni è anche anagrafica, deve essere ripetuta annualmente. Succede che l'utenza poi deve seguire l'andamento delle scadenze, per cui dovrebbe pagare completamente la TARI, poi se ha diritto alla riduzione lo scopre un attimo dopo che ha pagato, per cui si trova in credito perché non può apportare la modifica di sé, d'ufficio, anche se qualcuno dice: "Vabbè fai il conteggio, meno il 20% meno e tu poi là ... " per cui presumo che gli uffici Comunali in questa situazione, si vadano a creare anche dei buchi di pagamento, perché non comprendono in quel momento. Perché dovrebbero avere contemporaneamente il pagamento dell'utenza e la denuncia, o la comunicazione che viene fatta tramite il CAF convenzionato all'ufficio TARI, per dire che questo qua ha fatto la riduzione del 20% perché ne aveva diritto. Allora, visto che anche in una precedente bozza di regolamento si prevedeva che la situazione reddituale o la situazione anagrafica, potesse essere valida non solo per l'anno dell'imposta in corso ma anche per l'anno successivo, ci siamo detti, facciamo una cosa, visto che il cittadino, tanto per il discorso sia reddituale che anagrafico giornalmente non gli cambia la vita, specialmente chi va in pensione, il reddito sempre quello è, può diminuire forse il nucleo anagrafico per le

persone che ha, sono più di 6 persone nel nucleo familiare. Facciamo conto che, io faccio la denuncia come cittadino e quella denuncia mi vale sin quando io poi non faccio il cambio, cioè vengono meno le condizioni per quanto riguarda l'applicazione dell'agevolazione o eventualmente riduzione. Cioè lo faccio oggi, mi vale sempre fin quando non mi viene meno una situazione o anagrafica - come dicevo prima - o reddituale, per cui vado sempre al CAF di riferimento e vado a fare l'opportuna denuncia entro il 30 giugno, come dice già la proposta di regolamento. Per cui - dicevo - era quello che volevo sottoporre al Consiglio, leggo il regolamento, così ci capiamo e sono forse anche un po' più chiaro. Per cui quando andiamo a leggere, che tutte le istanze di agevolazione, questo è quello che oggi ci dice il regolamento, tutte le istanze di...

(Intervento svolto lontano dal microfono)

Consigliere Losito

... questa è già la modifica approvata dal Comune, la proposta del Comune: "Tutte le istanze di agevolazione per le utenze domestiche, di cui ai commi precedenti..." cioè l'esenzione per reddito, gli ultraottantenni, quelli con nucleo familiare uguale o superiore a 6 persone, c'è anche De Laurentis in mezzo, però in questa non rientra, "tutte le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui

ai commi precedenti, devono essere presentate annualmente ed esclusivamente a pena di decadenza per tramite dei CAF convenzionati con il Comune di Bari, entro il 31 dicembre del medesimo anno di imposta a cui le richieste si riferiscono." Okay? Entro il 31 hanno già a mente di arrivare a ottobre. Tenete conto che il 31/12 di ogni anno l'ISEE viene meno, decade d'ufficio, chiusa la partita non se ne può parlare più di quell'anno là. Allora il suggerimento è, dopo "si riferiscono" - così scrivo - al comma 3 dell'articolo 27 dopo la frase "si riferiscono", la seguente frase: "Le istanze di agevolazione accolte, sono valide anche per gli anni successivi fino a venir meno delle condizioni di applicazione delle agevolazioni". Questo è quello in più che si vorrebbe aggiungere, tanto è vero che al comma 4, successivamente "I soggetti beneficiari", perché questi l'hanno inserito perché faceva parte del vecchio regolamento, perché col primo 1° forse ci azzecca poco, però se inseriamo questo potrebbe entrarci meglio: "I soggetti beneficiari di agevolazioni, sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo." Tempisticamente - mi rendo conto che è molto tecnico - una cosa ci azzoppa con l'altro, perché c'è qualcosa che non va. O tu me lo dai in prosecuzione e se viene meno entro il 30 giugno, perché entro il 30 giugno è una data in cui poi gli uffici competenti possono

eventualmente rettificare o dare delle agevolazioni per l'anno che verrà, perché noi sempre ad ottobre abbiamo. Per cui se dovessimo condividere questo passaggio qua, potrebbe essere anche per l'utenza una migliore applicazione stessa del pagamento della TARI, forse un pochino più gestibile. Tenete conto che da quest'anno, mentre lì se prima era gratuito, oggi l'INPS invece ha imposto ai CAF di farselo pagare, perché non riconoscono più agli uffici CAF la gratuità dell'ISEE. Per cui o L'ISEE se cambi e modifichi, vai a chiedere prima quello universitario e poi domani vuoi uno per la residenza perché sanitaria, essendo un altro ISEE tu lo devi pagare. Alcuni CAF non lo stanno facendo, altri lo stanno applicando in maniera tassativa sia dal primo ISEE qualsiasi, per cui lo stanno facendo.

(Intervento svolto lontano dal microfono)

Consigliere Losito

Di €15,00 e oltre a seconda dei punti di vista. Perché allora quando arrivi là vicino allo sportello, se dicono €20,00 tu prendi e ti arrendi. Il 2° passaggio invece è questo, che potrebbe anche superare il 1° se non va bene. All'articolo 34 - e ce l'abbiamo in discussione anche oggi - dice, ve lo leggo: " Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti anche per posta semplice - ecco il ritardo, che talvolta arriva -

inviti di pagamento, che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale". Cosa intendiamo chiedere? Di inserire, subito dopo la parola "Tributo provinciale", la possibilità di fare arrivare il pagamento, non so se avete mai subito cartelle esattoriali quando vi dicono, se rispondi entro 30 giorni mi paghi questo, se rispondi entro 60 giorni ti scatta un automatismo. In maniera simile, si potrebbe - perché lo sanno, me lo stai dicendo tu - predisponendo l'eventuale pagamento TARI con la riduzione o esenzione o esattate. Cioè tu mi fai arrivare il pagamento totale, però nel caso io dovessi avere un'esenzione non devo andarmi a fare il ricalcolo e non devo aspettare - perché è così che succede - che gli uffici competenti mi mandano poi l'invito di pagamento con la riduzione. Il problema è che queste cose sono già successe, per cui c'è gente che dopo 2 anni si è trovata a pagare, perché non aveva pagato l'anno prima perché in attesa che arrivasse la riduzione, con conseguente aggravio agli uffici di verificare una serie di situazioni e in molti casi l'utente, naturalmente con sanzioni e si trova in difficoltà, ma molto probabilmente forse il Comune che non prende più i soldi. Perché a quel punto dice: vuoi sentirmi? Non ti pago e la finisce qua, vienimi dietro; perché così è. Immaginate un domani quando faremo anche il regolamento sull'IMU, dove ci sono anche B&B in mezzo e c'è tutta un'altra situazione comunque da

gestire. Per cui caro Presidente, questa - al di là del parere, che comunque ti ricordo che era favorevole, che era favorevole a parte la Commissione perché l'aveva letta, così anche i tempi dei 10 giorni, non avevamo avuto anche il tempo di ulteriormente approfondire - ma queste risultanze, derivano un po' dall'incontro con gli addetti ai lavori e qualcuno che si è trovato in queste condizioni; per cui ha chiesto eventualmente di semplificare ove possibile. Perché se semplifichiamo ai cittadini anche il pagamento, non dico che sorridono e pagano, ma almeno rendi un po' più semplice l'eventuale situazione di esenzione o eventualmente di riduzione del dovuto della TARI, tenendo conto che domani molto probabilmente la TARI potrebbe avere anche degli incrementi. Però la semplificazione, mi dà l'opportunità di pagare in un certo modo, non devo aspettare ulteriore invio dell'avviso di pagamento per posta semplice - così come dichiara lo stesso ente - e fa sì che anche il cittadino può farsi aiutare anche andando al CAF di riferimento convenzionato col Comune di Bari, anche chiedere con più semplicità eventuali informazioni. Per cui se il Consiglio vuole inserisco questi emendamenti se il Consiglio non vota...

Presidente

Consigliere Losito, non deve decidere il Consiglio ma deve decidere lei. Devi decidere tu se questi sono 2 emendamenti

o meno, perché se li presenti come emendamenti, noi ne prendiamo atto e li poniamo in votazione, ma la decisione ovviamente spetta a te.

Direttore

Ricordo che gli emendamenti sui pareri non possono essere richiesti al Consiglio del Municipio possono essere richieste delle raccomandazioni.

Presidente

Emendamenti alla proposta di deliberare intendevo dire.

Consigliere Losito

Non so se vogliamo sentire gli altri Consiglieri, devo solamente mettere un suggerimento.

Presidente

Si propone di emendare la proposta come di seguito.

Consigliere Losito

Okay.

Presidente

Ci sono altri interventi? Consigliere Ruggiero, prego.

Direttore

Mi scusi se le tolgo la parola un attimo. Se vuole la può preparare con calma. Se i Consiglieri sono d'accordo a una sua lettura generale, la inseriamo anche in un momento successivo nella deliberazione, però va votata.

(Intervento svolto lontano dal microfono)

Consigliere Ruggiero

Posso?

Presidente

Prego.

Consigliere Ruggiero

Pierpaolo Ruggiero, Fratelli d'Italia. Io volevo specificare che innanzitutto condivido le osservazioni del Presidente Losito, sempre attento a tutte le sfumature di questi regolamenti, che poi sfumature non sono. E preannuncio - anche sul corpo delle modifiche - l'astensione del gruppo di Fratelli d'Italia, non fosse altro che, preso atto delle risibili agevolazioni: ottantenni, 6 persone come nucleo familiare. Stiamo parlando di una casistica assolutamente non considerevole e non in realtà tale da sollevare le famiglie da una tassa che comunque è piuttosto pesante e quindi, piuttosto che modifiche tutto sommato poco rilevanti e in qualche caso

non precise come specificava il Consigliere, tutto sommato in alcuni punti è stato un pochino inasprita la possibilità dei tempi di sanzione, non della sanzione, la sanzione rimane quella, ma è stato specificato in che termini si verrà a proporre. Cioè, decorso inutilmente tale termine sarà notificato avviso di accertamento esecutivo, cioè è stato specificato come fa. Quindi, siccome in realtà non c'è nessun beneficio per la cittadinanza, ma essendo comunque un tecnicismo corretto, perché corretto dal punto di vista formale perché il Comune deve recuperare determinate somme, come diceva scherzando Consigliere Losito, speriamo che chi deve pagare importi rilevanti lo faccia senza invece usufruire solamente dei benefici. Quindi, preannuncio il voto di astensione, grazie e comunque ripeto, per me le osservazioni e i dubbi e le eventuali raccomandazioni, trovano assolutamente l'accoglimento di Fratelli d'Italia, Grazie.

Presidente

Grazie Consigliere Ruggiero. Ci sono altri interventi sulla discussione generale? No, allora nel frattempo vi preannuncio che il Consigliere Losito ha presentato la sua richiesta di emendamenti. Sono 2 distinti emendamenti quindi, li porremo distintamente in votazione, dichiaro chiusa la discussione sulla delibera in generale. Gli emendamenti sono già stati presentati quindi, a meno che il

Consigliere Losito non voglia reiterare quello che già però ha illustrato, non penso che sia necessario ritornarci.

Direttore

Presidente, se mi consente. Essendo 2, bisogna leggerli tutti e 2 e bisogna votarli tutti e 2.

Presidente

Sì, assolutamente. Quindi il 1° emendamento propone di inserire al comma 3 dell'articolo 27 dopo la frase "Si riferiscono" la seguente frase: "Le istanze di agevolazione accolte, sono valide anche per gli anni successivi fino al venir meno delle condizioni di applicazione delle agevolazioni." Questa è la proposta di modifica, è ammesso un intervento a favore, un intervento contro sé ci sono. Nessuno. Direttore, possiamo porre in votazione la proposta di emendamento, prego.

Direttore

Chi si astiene? Contrari? All'unanimità.

Presidente

All'unanimità dei presenti, viene approvato l'emendamento che numeriamo con il n.1, presentato dal Consigliere Losito. Adesso Passiamo all'esame dell'emendamento numero 2. Consiste nella richiesta di inserire al comma 1

dell'articolo 34 dopo la frase "Tributo provinciale" la frase: "Predisponendo l'eventuale pagamento TARI, con la riduzione o esenzione ove spettante". Questo è l'emendamento è ammesso un intervento a favore, uno contro. Nessuno. Direttore procediamo con la votazione sull'emendamento n.2.

Direttore

Astenuti, contrari, all'unanimità.

Presidente

All'unanimità dei presenti, viene approvato anche l'emendamento numero 2 presentato dal Consigliere Losito. Adesso ci sono dichiarazioni di voto sulla delibera così come emendata? Nessuna. Direttore possiamo porre in votazione la proposta di delibera così come emendata, prego.

Direttore

Contrari? Astenuti? Astenuti: Ambruosi, Ruggiero, Bondanese, Scannicchio e Lisco. 5 astenuti e gli altri favorevoli, quindi, sono con lei Presidente, 12 a 5.

Presidente

Quindi con 12 voti a favore e 5 di astensione, viene approvata la proposta iscritta al punto n. 2 all'Ordine del Giorno.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
Giovanni Lucio Smaldone

IL DIRIGENTE
Umberto Ravallese

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 01/07/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario verbalizzante
Umberto Ravallese

Bari, 01/07/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 01/07/2024 al 15/07/2024.

L'incaricato

Il Direttore di Municipio
Umberto Ravallese

Bari, 16/07/2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Il Direttore di Municipio
Umberto Ravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>